

# **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA EPATOLOGICA AVANZATA (C.R.E.A.) "Mario Coppo"**

## **Articolo 1. Istituzione e sede**

È istituito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il "Centro Interdipartimentale di Ricerca Epatologica Avanzata", di seguito denominato "Centro". Il Centro ha sede presso il Dipartimento di MEDICINE SPECIALITA' MEDICHE dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Il Centro è costituito con durata triennale, a decorrere dalla nomina del Direttore. Allo scadere del termine di durata triennale, gli organi del Centro potranno presentare domanda motivata di ricostituzione, che dovrà essere approvata dagli organi accademici sulla base di una relazione scientifica a conclusione del primo periodo di attività del Centro e dalla presentazione del nuovo programma di attività di ricerca

## **Articolo 2. Finalità**

Il Centro ha le seguenti finalità istituzionali:

1. Promuovere e realizzare studi di alta specializzazione nel campo della ricerca epatologica clinica, chirurgica e sperimentale.
2. Applicare tecnologie innovative nella realizzazione di studi di epatologia nei settori medico e biologico.
3. Promuovere lo sviluppo tecnologico in campo epatologico
4. Presentare progetti di ricerca di base, applicata e clinici al fine di acquisire finanziamenti per gli studi del Centro
5. Promuovere la formazione di ricercatori nel settore della epatologia avanzata
6. Coordinare le iniziative sinergiche sviluppate nel Centro e svolgere attività di coordinamento con le principali strutture didattiche, organizzative e di ricerca dell'Ateneo.
7. Curare la diffusione delle ricerche del Centro e promuovere la discussione nazionale ed internazionale sui risultati ottenuti.
8. Offrire servizi tecnologici.
9. Sviluppare accordi con enti pubblici e privati per l'impiego delle competenze del Centro
10. Sviluppare iniziative di partnership e start-up per l'applicazione e il trasferimento tecnologico delle ricerche del Centro.
11. Sviluppare la formazione universitaria e post-universitaria multidisciplinare sul fegato in ambito medico, biologico e biotecnologico.

## **Articolo 3. Regime amministrativo contabile**

Il Centro è provvisto di autonomia amministrativa e di spesa. L'attività amministrativa-contabile ordinaria per il funzionamento del Centro è di competenza del Dipartimento di Medicina e Specialità Mediche, responsabile Sig.ra Meris Manni. Le eventuali apparecchiature acquisite con fondi pervenuti al Centro saranno inventariate presso i Dipartimenti afferenti al Centro con annotazione specifica. I fondi acquisiti dal Centro saranno utilizzati previa autorizzazione del Direttore del Centro. I

## **Articolo 4. Organi del Centro**

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;

c) il Comitato Scientifico.

### **Articolo 5. Direttore del Centro**

Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i Professori di prima fascia componenti il Consiglio del Centro, è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

In caso di indisponibilità di Professori di ruolo di prima fascia può essere eletto Direttore del Centro un professore di seconda fascia.

Per quanto concerne le modalità di elezione ed il regime di compatibilità, si fa rinvio a quanto previsto in materia dall'art. 47 Statuto e dagli artt. 117, 118 e 119 del Regolamento Generale di Ateneo, questi ultimi in quanto compatibili con lo Statuto di Ateneo e ove applicabili.

In caso di dimissioni del Direttore, di suo trasferimento ad altra Università o di altro impedimento definitivo, il Decano del Consiglio convoca, entro quindici giorni dall'evento, il corpo elettorale, nel rispetto dell'art. 117 del Regolamento Generale di Ateneo.

### **Articolo 6. Compiti del Direttore**

Il Direttore del Centro:

1. ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;
2. assume per conto del Centro tutti gli impegni, compatibilmente con il grado di autonomia amministrativo-contabile del Centro;
3. convoca il Consiglio del Centro e lo presiede, curando l'attuazione delle delibere;
4. designa, nell'ambito dei professori di ruolo componenti il Consiglio del Centro, un vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dandone comunicazione al Rettore cui spetta il potere di nomina;
5. predispose annualmente una relazione sui risultati delle attività del Centro e, previa approvazione del Consiglio del Centro, la trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed al Consiglio di Amministrazione;
6. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti vigenti nell'ambito delle attività del Centro;
7. adempie tutti gli altri compiti non espressamente previsti dal presente regolamento che sono demandati dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti.

### **Articolo 7. Consiglio del Centro**

a) Il Consiglio del Centro è composto da:

1. Il Direttore che lo presiede;
2. Un rappresentante, professore di ruolo o ricercatore, per ciascuno dei Dipartimenti che partecipano al Centro, designato dai rispettivi Consigli di Dipartimento.
3. Un rappresentante del personale tecnico amministrativo del Centro, eletto secondo i limiti e le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo per l'elezione dei rappresentanti del personale nei Consigli di Dipartimento.
4. I ricercatori atipici (dottorandi, borsisti, assegnisti, contrattisti) operanti presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, interessati a collaborare allo sviluppo delle iniziative del Centro, potranno avanzare richiesta di adesione al Centro, accludendo il parere del Consiglio del Dipartimento in cui operano. I ricercatori atipici potranno partecipare alle riunioni del Consiglio del Centro con voto consultivo. L'appartenenza al Centro non preclude la possibilità che i suoi membri siano membri e partecipino ad attività di altri Centri dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
5. Il Segretario del Consiglio, con funzioni verbalizzanti, è nominato dal Consiglio stesso

tra i suoi membri, nella prima seduta utile, e resta in carica per il triennio accademico.  
In caso di attribuzione della piena autonomia al Centro, il Segretario Amministrativo fa parte di diritto del Consiglio e svolge le funzioni di verbalizzante, senza diritto di voto.

All'atto dell'approvazione del presente Regolamento, i Dipartimenti partecipanti al Centro e che, di conseguenza, sono rappresentati nel Consiglio del Centro, sono i seguenti:

Dipartimento integrato di Medicina e Specialità Mediche  
Dipartimento Integrato Di Medicina, Endocrinologia, Metabolismo e Geriatria  
Dipartimento integrato di Chirurgia e Specialità Chirurgiche  
Dipartimento di Servizi Diagnostici e per immagine  
Laboratori, Anatomia Patologica e Medicina Legale  
Dipartimento Materno infantile  
Dipartimento di Scienze Biomediche

b) Nuove partecipazioni e rinunce.

I Dipartimenti interessati a partecipare al Centro possono, a tal fine, inviare al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Centro, apposita richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento e motivata da esigenze di ricerca.

Sulla richiesta di partecipazione deliberano il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Consiglio del Centro.

I Dipartimenti partecipanti, con specifiche delibere dei loro Consigli, possono rinunciare alla loro partecipazione inviando apposita comunicazione scritta indirizzata al Rettore ed al Direttore del Centro.

c) Nomine e decorrenze:

1. I componenti del Consiglio del Centro restano in carica per tre anni accademici.

2. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente del Consiglio, il Direttore del Centro provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio.

d) Riunioni:

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, inviata tramite il servizio universitario di posta interna ovvero posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali la convocazione può essere inviata mediante telefax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

2. Per la validità delle riunioni si applica l'art. 48 dello Statuto.

3. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

4. Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio.

5. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte ogni anno: in particolare, per discutere ed approvare i piani di sviluppo.

6. Il Consiglio è inoltre convocato ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

### **Articolo 8. Attribuzioni del Consiglio del Centro**

Il Consiglio del Centro:

1. detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per le sue attività e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

2. delibera, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento del Centro e le sue modifiche;
3. approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
4. elegge il Direttore secondo i limiti e le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento e dall'art. 157 del Regolamento Generale di Ateneo;
5. esprime parere e delibera sugli argomenti di cui sia investito dal Direttore;
6. esprime parere sulle richieste di partecipazione dei Dipartimenti al Centro ed adotta le conseguenti deliberazioni in caso di rinuncia degli stessi alla partecipazione al Centro;
8. per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il Consiglio del Centro esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

### ***Articolo 9. Verbali***

Delle riunioni del Consiglio del Centro dovrà essere redatto regolare verbale. I verbali sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito Internet del Centro.

### ***Articolo 10. Comitato Scientifico del Centro***

È costituito un Comitato Scientifico, con funzioni consultive e di orientamento relativamente alle iniziative e ai programmi di ricerca del Centro.

Il Comitato Scientifico è composto da professori di ruolo e ricercatori aderenti al Centro fino ad un massimo di cinque membri; i componenti sono nominati dal Consiglio del Centro e restano in carica per un triennio accademico. Il Comitato Scientifico può cooptare come membri personalità scientifiche nazionali ed internazionali ed esperti nel settore specifico.

### ***Articolo 11. Risorse finanziarie***

1. Il Centro opera con finanziamenti provenienti da Enti pubblici e da privati ed eventualmente dai Dipartimenti partecipanti e dall'Ateneo, 2. Gli utili provenienti da attività per conto terzi (convenzioni, contratti, prestazioni a pagamento) sono utilizzati per contribuire alle spese di gestione e sviluppo del Centro, nell'interesse generale del medesimo.

### ***Articolo 12. Norma di rinvio***

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni dello Statuto di Ateneo e, in quanto applicabili, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, compatibilmente con il grado di autonomia amministrativo-contabile del Centro